

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1672/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Thailandia, delle Filippine e della Russia ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1673/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Pakistan ..... 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1674/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'India ..... 14
- ★ Regolamento (CE) n. 1675/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia ..... 25
- ★ Regolamento (CE) n. 1676/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Brasile, della Cina, della Corea del Sud e di Hong Kong 33
- ★ Regolamento (CE) n. 1677/94 della Commissione, del 7 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3822/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'Iran, della Malaysia e della Moldavia ..... 37

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1678/94 della Commissione, dell'8 luglio 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	40
* Regolamento (CE) n. 1679/94 della Commissione, dell'8 luglio 1994, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	41
* Regolamento (CE) n. 1680/94 della Commissione, dell'8 luglio 1994, relativo alla sospensione della pesca d'«altre specie» da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	42
* Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore .....	43
* Regolamento (CE) n. 1682/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle dichiarazioni delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate nel quadro delle azioni comuni di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82, (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE del Consiglio .....	47
* Regolamento (CE) n. 1683/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso e al bilancio previsionale di approvvigionamento per le Azzorre e Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie .....	53
Regolamento (CE) n. 1684/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	55
Regolamento (CE) n. 1685/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli .....	59
Regolamento (CE) n. 1686/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	62
Regolamento (CE) n. 1687/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	64
* Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura .....	66

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/391/CE :

* Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1994, che approva lo scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 .....	69
---	----

Scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 ..... 71

94/392/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1994, che approva l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 ..... 75**

Accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 ..... 76

#### Commissione

94/393/CE :

- \* **Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1994, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia ..... 78**

#### Rettifiche

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 523/94 della Commissione, dell'8 marzo 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU n. L 66 del 10.3.1994) ..... 79**
- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1280/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, a sorveglianza statistica, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (GU n. L 140 del 3.6.1994) ..... 79**
- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (GU n. L 162 del 30.6.1994) ..... 80**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1672/94 DELLA COMMISSIONE**

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari della Thailandia, delle Filippine e della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali		
			paia	pezzi	tonnellate
40.0090	9	Tailandia			65,500
40.0120	12	Filippine	1 594 500		
40.0130	13	Tailandia		1 009 000	
40.0160	16	Tailandia		49 500	
40.0170	17	Tailandia		40 500	
40.0190	19	Tailandia		873 000	
40.0220	22	Filippine			324,500
40.0270	27	Tailandia		130 000	
40.0280	28	Tailandia		54 500	
40.0330	33	Tailandia			121,000
40.0390	39	Filippine			50,500
40.0670	67	Tailandia			42,500
40.0680	68	Tailandia			45,500
40.0830	83	Tailandia			30,000
40.0970	97	Tailandia			11,000
42.1150	115	Russia			52,000

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e le origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali triffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse :

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia	Tailandia
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sotto-calze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Filippine
40.0130	13 (1 000 pezzi)	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00  6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tailandia
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18  6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tailandia
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tailandia

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	Tailandia
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11 5508 10 19  5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Filippine
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00  6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	Tailandia
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tailandia
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetiche, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili	Tailandia

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	Filippine
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00  6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10  6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00  6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00  6304 11 00 6304 91 00  ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00  6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	Tailandia
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébés) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	Tailandia
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10  6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10  6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00  6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00  ex 6112 20 00  6113 00 90  6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	Tailandia

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Tailandia
42.1150	115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90  5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè	Russia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1673/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 7 luglio 1994

**recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e categorie indicati nella seguente tabella, originari del Pakistan, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Massimali		
		paia	pezzi	tonnellate
40.0100	10	768 500		
40.0120	12	1 594 500		
40.0160	16		49 500	
40.0170	17		40 500	
40.0180	18			56,000
40.0210	21		281 000	
40.0260	26		197 500	
40.0280	28		54 500	
40.0290	29		62 000	
40.0350	35			132,000
40.0360	36			29,000
40.0400	40			18,500
40.0600	60			0,500
40.0610	61			24,000
40.0670	67			42,500
40.0680	68			45,500
40.0730	73		90 500	
40.0740	74		33 500	
40.0750	75		5 000	
40.0780	78			79,500
40.0830	83			30,000
40.0850	85			0,500
40.0870	87			18,500
40.0880	88			4,000
40.0930	93			14,000
40.0980	98			7,000
40.1120	112			16,500
40.1130	113			13,000

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e l'origine in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella e originari del Pakistan, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00  6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sotto-calze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18  6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci  Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 6207 92 00 6207 99 00  6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia  Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00  ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00  6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali  Parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00  6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18  6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci  Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00  ex 5811 00 00  ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00  ex 5811 00 00  ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90  6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0600	60 (tonnellate)	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati
40.0610	61 (tonnellate)	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (budoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62  Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90  6113 00 10  6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00  6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10  6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00  6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00  6304 11 00 6304 91 00  ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00  6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébés) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88
40.0730	73 (1 000 pezzi)	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39  6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50  6210 40 00 6210 50 00  6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10  6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10  6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00  6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00  ex 6112 20 00  6113 00 90  6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
40.0850	85 (tonnellate)	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
40.0870	87 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00  6216 00 00	Guanti, esclusi quelli a maglia
40.0880	88 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00  6217 10 00 6217 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia
40.0930	93 (tonnellate)	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene
40.0980	98 (tonnellate)	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
40.1120	112 (tonnellate)	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
40.1130	113 (tonnellate)	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1674/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e categorie indicati nella seguente tabella, originari dell'India, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Massimali	
		pezzi	tonnellate
40.0033	3		315,000
40.0050	5	755 000	
40.0080	8	958 500	
40.0090	9		65,500
40.0130	13	1 009 000	
40.0170	17	40 500	
40.0180	18		56,000
40.0190	19	873 000	
40.0210	21	281 000	
40.0220	22		324,500
40.0230	23		154,000
40.0260	26	197 500	
40.0270	27	130 000	
40.0280	28	54 500	
40.0330	33		121,000
40.0420	42		37,500
40.0480	48		30,000
40.0500	50		30,000
40.0530	53		0,500
40.0580	58		1 837,500
40.0590	59		155,000
40.0600	60		0,500
40.0650	65		83,000
40.0660	66		11,500
40.0670	67		42,500
40.0740	74	33 500	

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Categoria	Massimali	
		pezzi	tonnellate
40.0760	76		84,500
40.0780	78		79,500
40.0830	83		30,000
40.0850	85		0,500
40.0880	88		4,000
40.0900	90		38,000
40.1110	111		2,000
40.1120	112		16,500
40.1130	113		13,000
42.1360	136		60,500
42.1590	159		19,500
42.1610	161		37,000

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e l'origine in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella e originari dell'India, non sono più ammesse :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0033	3 (tonnellate)	5512	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
		5513	
		5514	
		5515	
		5803 90 30	
		ex 5905 00 70	
		ex 6308 00 00	
40.0050	5 (1 000 pezzi)	6101 10 90	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia
		6101 20 90	
		6101 30 90	
		6102 10 90	
		6102 20 90	
		6102 30 90	
		6110 10 10	
		6110 10 31	
		6110 10 39	
		6110 10 91	
		6110 10 99	
		6110 20 91	
		6110 20 99	
		6110 30 91	
6110 30 99			

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0080	8 (1 000 pezzi)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia
40.0130	13 (1 000 pezzi)	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00  6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 6207 92 00 6207 99 00  6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia  Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00  ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00  6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali  Parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5508 10 19	
		5509 11 00	
		5509 12 00	
		5509 21 10	
		5509 21 90	
		5509 22 10	
		5509 22 90	
		5509 31 10	
		5509 31 90	
		5509 32 10	
		5509 32 90	
		5509 41 10	
		5509 41 90	
		5509 42 10	
		5509 42 90	
		5509 51 00	
		5509 52 10	
		5509 52 90	
		5509 53 00	
		5509 59 00	
5509 61 10			
5509 61 90			
5509 62 00			
5509 69 00			
5509 91 10			
5509 91 90			
5509 92 00			
5509 99 00			
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5510 11 00	
		5510 12 00	
		5510 20 00	
		5510 30 00	
		5510 90 00	
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
		6104 52 00	
		6104 53 00	
		6104 59 00	
		6204 51 00	
		6204 52 00	
		6204 53 00	
		6204 59 10	

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili
40.0420	42 (tonnellate)	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00  ex 5604 20 00	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
40.0480	48 (tonnellate)	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99  5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
40.0500	50 (tonnellate)	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99	Tessuti di lana o di peli fini

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0500 (seguito)		5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	
40.0530	53 (tonnellate)	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
40.0590	59 (tonnellate)	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00  5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 ex 5703 90 90  5704 10 00 5704 90 00  5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
40.0600	60 (tonnellate)	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0650	65 (tonnellate)	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10  ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0660	66 (tonnellate)	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90  6113 00 10  6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00  6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10  6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0670 ( <i>seguito</i> )		6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00  6304 11 00 6304 91 00  ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00  6307 10 10 6307 90 10	
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci
40.0760	76 (tonnellate)	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31  6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31  6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 59 6203 49 39  6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50  6210 40 00 6210 50 00	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0780 ( <i>seguito</i> )		6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10  6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10  6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00  6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00  ex 6112 20 00  6113 00 90  6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
40.0850	85 (tonnellate)	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
40.0880	88 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00  6217 10 00 6217 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), esclusi quelli a maglia
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche
40.1110	111 (tonnellate)	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
40.1120	112 (tonnellate)	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.1130	113 (tonnellate)	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
42.1360	136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90  5803 90 10  ex 5905 00 90  ex 5911 20 00	Tessuti di seta
42.1590	159	6204 49 10  6206 10 00  6214 10 00  6215 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto   Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: — di seta o di cascami di seta  Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta
42.1610	161	6201 19 00 6201 99 00  6202 19 00 6202 99 00  6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90  6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90  6205 90 10 6205 90 90  6206 90 10 6206 90 90  ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00  ex 6214 90 90	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1675/94 DELLA COMMISSIONE**

del 7 luglio 1994

**recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e categorie indicati nella seguente tabella, originari dell'Indonesia, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Massimali		
		paia	pezzi	tonnellate
40.0010	1			1 130,500
40.0120	12	1 594 500		
40.0130	13		1 009 000	
40.0140	14		23 000	
40.0160	16		49 500	
40.0170	17		40 500	
40.0200	20			116,000
40.0210	21		281 000	
40.0220	22			324,500
40.0230	23			154,000
40.0260	26		197 500	
40.0270	27		130 000	
40.0280	28		54 500	
40.0290	29		62 000	
40.0310	31		337 000	
40.0330	33			121,000
40.0370	37			193,000
40.0390	39			50,500
40.0410	41			375,000
40.0610	61			24,000
40.0670	67			42,500
40.0680	68			45,500
40.0740	74		33 500	
40.0750	75		5 000	
40.0830	83			30,000
40.0860	86		70 000	
40.0910	91			34,500
40.0930	93			14,000
40.1110	111			2,000
42.1251	125A			226,500

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e l'origine in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella e originari dell'Indonesia, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0010	1 (tonnellate)	5204 11 00 5204 19 00  5205 5206 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sotto-calze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
40.0130	13 (1 000 pezzi)	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00  6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0140	14 (1 000 pezzi)	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90  6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18  6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci  Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00  ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00  6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali  Parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11 5508 10 19  5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10  5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00  6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00  6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18  6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0310	31 (1 000 pezzi)	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00  5803 90 50  ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna
40.0410	41 (tonnellate)	5401 10 11 5401 10 19  5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90  ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0610	61 (tonnellate)	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62  Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90  6113 00 10  6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00  6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10  6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00  6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00  6304 11 00 6304 91 00  ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00  6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00  ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébés) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10  6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10  6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00  6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00  ex 6112 20 00  6113 00 90  6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
40.0860	86 (1 000 pezzi)	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende
40.0930	93 (tonnellate)	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene
40.1110	111 (tonnellate)	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
42.1251	125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1676/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Brasile, della Cina, della Corea del Sud e di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CEE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali	
			pezzi	tonnellate
40.0180	18	Brasile		56,000
40.0580	58	Cina		28,500
40.0660	66	Cina		2,000
40.0740	74	Cina	7 000	
40.0770	77	Cina		5,000
40.0900	90	Hong Kong		7,500
40.0970	97	Cina		2,000
40.1000	100	Corea del Sud		13,500
42.1420	142	Cina		28,500
42.1570	157	Cina		7,500

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e le origini in questione,

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella e originari dell'Indonesia, non sono più ammesse :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00  6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia  Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Brasile
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Cina
40.0660	66 (tonnellate)	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	Cina
40.0770	77 (tonnellate)	ex 6211 20 00	Completini e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	Cina
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche	Hong Kong

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Cina
40.1000	100 (tonnellate)	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Corea del Sud
42.1420	142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00  ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi da quelli di cocco, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, o quelli della categoria 59	Cina
42.1570	157	6101 90 10 6101 90 90  6102 90 10 6102 90 90  ex 6103 39 00 6103 49 99  ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99  6105 90 90  6106 90 50 6106 90 90  ex 6107 99 00  6108 99 90  6109 90 90  6110 90 10 ex 6110 90 90  ex 6111 90 00  ex 6112 20 00  6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1677/94 DELLA COMMISSIONE**

del 7 luglio 1994

**recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3822/90 del Consiglio per tuluni prodotti tessili originari dell'Iran, della Malaysia e della Moldavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali		
			pezzi	paia	tonnellate
40.0070	7	Malaysia	1 594 500	486 000	34,500
40.0120	12	Malaysia			
40.0200	20	Moldavia			116,000
40.0200	20	Malaysia			
40.0240	24	Malaysia		249 500	
40.0260	26	Malaysia		197 500	
40.0280	28	Malaysia		54 500	
40.0580	58	Iran			141,500
40.0730	73	Malaysia		90 500	

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0070	7 (1 000 pezzi)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10  6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Malaysia
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) comprese le calze per varici, esclusi i prodotti dalla categoria 70	Malaysia
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Moldavia Malaysia
40.0240	24 (1 000 pezzi)	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 6107 92 00 ex 6107 99 00  6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo  Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	Malaysia

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00  6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Malaysia
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Malaysia
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Iran
40.0730	73 (1 000 pezzi)	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Malaysia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1678/94 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 luglio 1994**  
**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi**  
**battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire

dal 29 giugno 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1679/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 1994****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse <sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire

dal 29 giugno 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1680/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 luglio 1994****relativo alla sospensione della pesca d'« altre specie » da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3692/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen <sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti d'« altre specie » per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 29 giugno 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1681/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1994

**relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 <sup>(1)</sup>, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari a finalità strutturale esistenti, dall'altro, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, quarto comma,

sentito il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono definiti i principi in base ai quali all'interno della Comunità si combattono le irregolarità e si procede al recupero delle somme perdute in seguito ad abusi o negligenze nel settore dei Fondi strutturali;

considerando che il presente regolamento si deve applicare anche allo strumento finanziario di coesione, in quanto l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 566/94 <sup>(4)</sup>, ha reso applicabile, mutatis mutandis, l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si devono applicare a tutte le forme d'intervento finanziario previste nei regolamenti (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 <sup>(8)</sup>, (CEE) n.

4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 <sup>(10)</sup>, e (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca <sup>(11)</sup>, nonché nel regolamento (CEE) n. 792/93;

considerando che il presente regolamento deve disciplinare soltanto alcuni aspetti degli obblighi che spettano agli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88; che di conseguenza il presente regolamento non deve modificare gli altri obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 23;

considerando che, per consentire alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, si devono precisare le norme nazionali da comunicare alla Commissione;

considerando che, per conoscere la natura delle irregolarità e gli effetti finanziari delle irregolarità e per recuperare le somme indebitamente pagate, è necessario che i casi d'irregolarità siano comunicati alla Commissione con frequenza trimestrale; che tale comunicazione va integrata da indicazioni relative ai procedimenti giudiziari o amministrativi;

considerando che la Commissione deve essere informata sistematicamente dei procedimenti giudiziari o amministrativi contro gli autori di irregolarità; che è opportuno assicurarne l'informazione sistematica sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è necessario precisare le procedure da applicare tra gli Stati membri e la Commissione quando un importo perduto in seguito a irregolarità si riveli irrecoverabile;

considerando che si deve stabilire un livello minimo a partire dal quale gli Stati membri dovranno segnalare automaticamente i casi d'irregolarità;

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 16. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.

<sup>(9)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44.

<sup>(11)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme nazionali di procedura penale e sulla collaborazione tra Stati membri in materia penale;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie e alle spese direttamente connesse con il procedimento giudiziario;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, vegliando a che tale azione venga condotta nel rispetto delle regole di riservatezza;

considerando che è necessario precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle fattispecie in cui un pagamento da eseguire nell'ambito del Fondo strutturali o di uno strumento finanziario a finalità strutturale non ha avuto luogo a seguito di un'irregolarità;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle strutture agricole e per lo sviluppo rurale e del comitato permanente di gestione delle strutture della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Fermi restando gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, il presente regolamento riguarda tutte le forme d'intervento finanziario previste dai regolamenti (CEE) n. 4254/88, (CEE) n. 4255/88, (CEE) n. 4256/88, (CEE) n. 2080/93 e (CEE) n. 792/93.

Nel caso di una misura finanziata dalle due sezioni del FEAOG, le comunicazioni relative alle irregolarità riguardanti detti finanziamenti sono eseguite secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio<sup>(1)</sup>; a ciò si deve fare riferimento nelle comunicazioni previste nel presente regolamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme di procedura penale o di collaborazione giudiziaria tra gli Stati membri stessi in materia penale.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88;
- l'elenco dei servizi e degli organismi ai quali è affidata l'applicazione di tali misure e le disposizioni essenziali relative ai compiti e al funzionamento di questi servizi e organismi nonché alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.

3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e li informa delle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con gli Stati membri gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 3

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione in merito a quanto segue:

- i Fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l'obiettivo, il quadro comunitario di sostegno e i dati d'identificazione della forma d'intervento o dell'azione in oggetto,
- la disposizione violata,
- la natura e l'entità della spesa; se non è stato eseguito alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità, ad eccezione degli errori o negligenze commessi dagli operatori economici ma scoperti prima del pagamento e non comportanti sanzioni amministrative o giudiziarie,
- l'importo globale e la sua ripartizione fra le differenti fonti di finanziamento,
- il momento o periodo in cui è stata commessa l'irregolarità,
- le pratiche utilizzate per commetterla,
- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta,
- i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento dell'irregolarità,
- le conseguenze finanziarie, l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero,
- la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l'esistenza di un'irregolarità,
- la data di accertamento dell'irregolarità,
- eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati,

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

— l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne quando tale indicazione non possa servire alla lotta contro le irregolarità dato il tipo d'irregolarità in oggetto.

2. Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui questa è stata scoperta, gli Stati membri le forniscono per quanto possibile all'atto della trasmissione alla Commissione degli elenchi trimestrali successivi.

3. Qualora le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

#### Articolo 4

Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, se necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presunte delle quali si ha motivo di temere:

— che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio

e/o

— che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare.

#### Articolo 5

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione, facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell'articolo 3, dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti, con particolare riguardo a quanto segue:

- importo dei recuperi eseguiti o previsti,
- misure conservative prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati,
- procedimenti amministrativi o giudiziari intentati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni,
- motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso,
- eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti.

2. Quando uno Stato membro ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma, mediante una comunicazione speciale segnala alla Commissione l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico suo oppure della Comunità. Queste informazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di decidere nel più breve termine possibile, di concerto con le autorità dello Stato

membro interessato, circa l'imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere espressamente allo Stato membro interessato la prosecuzione del procedimento di recupero.

#### Articolo 6

Qualora nessuna irregolarità sia da segnalare nel corso di un periodo di riferimento, gli Stati membri ne informano ugualmente la Commissione entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

#### Articolo 7

Quando, per esplicita richiesta della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro interessato, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse con il procedimento, anche qualora questo risulti infruttuoso.

#### Articolo 8

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, in special modo sulle possibilità di recupero.

2. A prescindere dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri interessati, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 3, 4 e 5 del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da trarne circa le irregolarità, le misure preventive e le azioni giudiziarie.

4. Qualora nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune che arrechino pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, a richiesta di uno di essi o della Commissione, al fine di rimediare alla lacuna medesima.

#### Articolo 9

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel campo della lotta contro la frode, sull'entità delle somme inerenti alle irregolarità accertate e sulle diverse categorie d'irregolarità, secondo la loro natura, indicando il numero di casi. Vengono parimenti informati i comitati di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie per preservare il carattere riservato delle informazioni trasmesse.

2. In particolare, le informazioni di cui al presente regolamento non possono essere comunicate, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che le ha fornite, a chiunque non vi abbia accesso in ragione delle funzioni svolte negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie.

3. I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o a un'altra istituzione comunitaria solo se ciò sia necessario ai fini della prevenzione o della repressione d'irregolarità o dell'accertamento d'irregolarità presunte.

4. Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle omologhe disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, tali informazioni non possono essere utilizzate per fini esulanti da quelli del presente regolamento, salvo assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non ostano all'uso delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento, in occasioni di azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della normativa comunitaria in materia di Fondi strutturali e di strumenti finanziari a finalità strutturale. All'autorità competente dello Stato membro che ha fornito tali informazioni viene segnalato l'uso che ne viene fatto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

6. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nome lo Stato ha comunicato in forza delle disposizioni del presente regolamento, in seguito a un supplemento d'indagine risultati estranea ad una irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro a cui ha comunicato il nome a norma del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità di cui trattasi in base alla prima notificazione.

*Articolo 11*

In caso di finanziamento ripartito tra un Fondo strutturale o uno strumento finanziario a finalità strutturale e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro in oggetto, proporzionalmente alle rispettive spese già sostenute.

*Articolo 12*

1. In caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ECU a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a sua esplicita richiesta.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è convertito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, vigenti il primo giorno lavorativo dell'anno in cui vengono trasmesse le informazioni sulle irregolarità.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il lasso di tempo intercorrente tra il giorno dell'entrata in vigore e la fine del trimestre interessato è considerato un trimestre ai fini degli articoli 3 e 5.

*Per la Commissione*

Peter SCHMIDHUBER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 1682/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1994

relativo alle dichiarazioni delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate nel quadro delle azioni comuni di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82, (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, gli Stati membri presentano le previsioni delle spese annuali e una domanda di contributo per i regolamenti e le direttive ivi citati ;

considerando che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 <sup>(4)</sup>, gli Stati membri comunicano le previsioni delle spese separando le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo n. 5b, parimenti definito all'articolo 1 del predetto regolamento, dalle indicazioni relative al resto del territorio ;

considerando che l'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 dispone che, per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, le previsioni delle spese devono essere incluse nei documenti riguardanti la programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 <sup>(6)</sup> ;

considerando che, secondo l'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e conformemente al disposto del suddetto articolo 33, paragrafo 1 ;

considerando che l'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 prevede inoltre la possibilità di effettuare il pagamento del contributo sotto forma di rimborso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

*Articolo 1*

1. Nei casi in cui le azioni comuni di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 vengono attuate sulla base di una decisione di contributo riguardante esclusivamente tali azioni, le dichiarazioni delle spese previste all'articolo 33, paragrafo 1 del medesimo regolamento devono essere compilate secondo la tabella di cui all'allegato I.

2. Nelle zone interessate dall'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e nei casi in cui le azioni comuni vengono attuate sulla base di una decisione di contributo riguardante anche altre misure, le relative spese devono essere incluse nelle dichiarazioni delle spese attinenti alla suddetta decisione di contributo. Tuttavia, il pagamento del saldo o del rimborso a titolo di contributo del FEAOG per le azioni comuni nelle zone interessate dall'obiettivo n. 1 è subordinato alla presentazione del modulo di cui all'allegato II.

3. Per il pagamento del saldo o del rimborso, gli allegati I e II sono completati dalla presentazione dei moduli che figurano nei regolamenti e nelle decisioni della Commissione relativi all'attuazione amministrativa e finanziaria di ciascuna delle azioni comuni, segnatamente, per i regolamenti o le direttive del Consiglio seguenti :

- regolamento (CEE) n. 2328/91 : decisione 92/522/CEE <sup>(7)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1035/72 : regolamento (CEE) n. 2589/85 <sup>(8)</sup> e decisione 91/229/CEE <sup>(9)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1360/78 : decisione 81/524/CEE <sup>(10)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 389/82 : decisione 83/465/CEE <sup>(11)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1696/71 : regolamento (CEE) n. 1084/79 <sup>(12)</sup>,
- direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE : decisione 74/581/CEE <sup>(13)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 329 del 16. 11. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 247 del 14. 9. 1985, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 35.

<sup>(10)</sup> GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(11)</sup> GU n. L 255 del 15. 9. 1983, pag. 17.

<sup>(12)</sup> GU n. L 135 del 16. 6. 1979, pag. 57.

<sup>(13)</sup> GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano, unitamente alla prima domanda di saldo o di rimborso, la descrizione dei sistemi di controllo e di gestione adottati per garantire l'efficace esecuzione delle azioni, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

*Articolo 3*

Gli elementi contenuti nella relazione sull'esecuzione delle azioni comuni nel corso dell'esercizio considerato, redatta a norma dell'articolo 25, paragrafo 4 del regola-

mento (CEE) n. 4253/88, devono coincidere con i dati riportati nelle dichiarazioni delle spese annuali presentate secondo gli allegati del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE CONGIUNTAMENTE ALLE DOMANDE DI ANTICIPO, DI SALDO O DI RIMBORSO**

SI CONFERMA QUANTO SEGUE :

- a) le spese dichiarate sovvenzionabili sono state sostenute in conformità con i regolamenti e le direttive corrispondenti ;
- b) le spese sono reali, regolari e relative ad aiuti concessi con decisione posteriore alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle direttive corrispondenti ;
- c) i pagamenti sono stati versati ai beneficiari finali senza alcuna deduzione o trattenuta avente per effetto di ridurre l'importo dell'aiuto finanziario cui hanno diritto ;
- d) gli importi recuperati per eventuali versamenti indebiti sono stati dedotti dalle spese dichiarate ; in caso d'irregolarità, la Commissione ne è stata informata a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione <sup>(1)</sup>, relativo alle irregolarità e al recupero degli importi indebitamente versati nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali e all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ;
- e) lo Stato membro dispone dei mezzi necessari per un efficace controllo degli elementi che giustificano la concessione e il calcolo degli aiuti ammissibili al finanziamento del FEAOG ;
- f) gli aiuti concessi dallo Stato membro in moneta nazionale rispettano i limiti fissati dalla normativa comunitaria, tenuto conto della variazione del tasso dell'ecu applicabile nell'ambito della politica delle strutture agrarie ;
- g) se la domanda di pagamento è presentata in ecu, gli importi delle spese in moneta nazionale sono convertiti in ecu al tasso del mese in cui tali spese sono state contabilizzate dagli organismi competenti per la gestione finanziaria delle relative misure ;
- h) i documenti giustificativi sono e restano disponibili secondo le modalità stabilite all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ;
- i) le operazioni finanziate sono conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti adottati in forza di questi ultimi, nonché alle politiche comunitarie ;
- j) le misure che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità sono state opportunamente pubblicate presso l'opinione pubblica e presso i beneficiari effettivi e potenziali.

....., .....

Firma e timbro  
dell'autorità competente dello Stato membro

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Numero di riferimento ARINCO : .....  
 Decisione dello Commissione : .....  
 Autorità competente a certificare le spese : .....  
 Data dell'ultimo aggiornamento delle spese certificate : .....

La presente domanda si riferisce all'anno civile 199 . (recante il riferimento « n ») e riguarda (segnare la casella corrispondente):	IMPEGNO
	1° ANTICIPO
	2° ANTICIPO
	SALDO
Anticipo totale richiesto	RIMBORSO
di cui per zone obiettivo n. 1	ECU
di cui per zone obiettivo n. 5 b)	ECU
	ECU

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOVVENZIONABILI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (\*)

Moneta ( ) .....

Azioni	Tasso di cofinanziamento del FEAOG (%)	OPZIONE ANTICIPI E SALDO (*)			OPZIONE RIMBORSO (*)		
		Spese sovvenzionabili effettuate (*)		Spese a carico del FEAOG (*) per l'anno « n » (199 .)	Spese sovvenzionabili (*) effettuate nel (199 .)	Rimborso chiesto (*) per l'anno (199 .)	
		per l'anno (*) « n-2 » (199 .)	per l'anno (*) « n-1 » (199 .)				per l'anno (*) « n » (199 .)
1	2	3	4	5	6	7	8
Regolamento (CEE) n. 2328/91 — articoli da 5 a 9 — articoli 10 e 11 — articoli da 13 a 16 — articoli da 17 a 20 — articolo 28 Direttiva 72/159/CEE Direttiva 72/160/CEE Regolamento (CEE) n. 1035/72 Regolamento (CEE) n. 1360/78 Regolamento (CEE) n. 389/82 Regolamento (CEE) n. 1696/71							
<b>TOTALE</b>							
— di cui totale zone obiettivo n. 1							
— di cui totale zone obiettivo n. 5 b)							

(\*) Cfr. spiegazione delle note in appresso.

ALLEGATO II

Numero di riferimento ARINCO : .....  
 Decisione della Commissione : .....  
 Autorità competente a certificare le spese : .....  
 Data dell'ultimo aggiornamento delle spese certificate : .....

La presente domanda si riferisce all'anno civile 199 . e riguarda (segnare la casella corrispondente):	SALDO
	RIMBORSO

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOVVENZIONABILI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (\*)

Moneta (') .....

	Tasso di cofinanziamento del FEAOG (2)	OPZIONE ANTICIPI E SALDO (3)		OPZIONE RIMBORSO (4)	
		Spese sovvenzionabili (4) effettuate nel 199 .	Spese a carico del FEAOG (5) per il 199 .	Spese sovvenzionabili (4) effettuate nel 199 .	Rimborso chiesto (6) per l'anno 199 .
1 Azioni per ciascun piano di sviluppo regionale dell'obiettivo n. 1	2	3	4	5	6
Regolamento (CEE) n. 2328/91 — articoli da 5 a 9 — articoli 10 e 11 — articoli da 13 a 16 — articoli da 17 a 20 — articolo 28 Direttiva 72/159/CEE Direttiva 72/160/CEE Regolamento (CEE) n. 1035/72 Regolamento (CEE) n. 1360/78 Regolamento (CEE) n. 389/82 Regolamento (CEE) n. 1696/71					
Totale obiettivo n. 1					

(\*) Cfr. spiegazione delle note in appresso.

## SPIEGAZIONE DELLE NOTE DEGLI ALLEGATI I E II

- (<sup>1</sup>) Indicare la valuta utilizzata per la dichiarazione (ecu o moneta nazionale). Se la dichiarazione è presentata in ecu, allegare un foglio con i tassi mensili applicati.
- (<sup>2</sup>) Servirsi di più linee se sono previsti diversi tassi di cofinanziamento per una stessa misura o azione comune [per esempio, nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>) nel Mezzogiorno italiano, o nelle zone svantaggiate della Spagna contrassegnate da un asterisco in allegato alla direttiva 86/466/CEE del Consiglio (<sup>2</sup>)].
- (<sup>3</sup>) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, nella versione del regolamento (CE) n. 3669/93, gli Stati membri optano per la formula anticipi e saldo oppure per la formula del rimborso.
- (<sup>4</sup>) Si indicheranno le spese pubbliche corrispondenti ai pagamenti che sono stati effettivamente oggetto di trasferimento bancario a favore dei beneficiari finali (agricoltori, ecc.).
- (<sup>5</sup>) Per una domanda di primo anticipo, le spese sovvenzionabili per l'anno « n-2 » devono rappresentare almeno il 100 % delle previsioni di spesa (eventualmente rivedute) di quell'anno, indicate nella domanda di contributo approvata dalla Commissione.
- (<sup>6</sup>) Per una domanda di primo anticipo, le spese sovvenzionabili per l'anno « n-1 » devono rappresentare almeno il 60 % delle previsioni di spesa (eventualmente rivedute) di quell'anno, indicate nella domanda di contributo approvata dalla Commissione.
- (<sup>7</sup>) Per una domanda di secondo anticipo, le spese sovvenzionabili per l'anno « n » devono rappresentare almeno la metà del primo anticipo versato dal FEAOG.
- (<sup>8</sup>) Se, per una domanda di saldo, le spese indicate in questa colonna differiscono dalle previsioni di spese indicate per lo stesso anno « n » nella domanda di contributo approvata dalla Commissione, occorre procedere ad un aggiornamento delle previsioni delle spese annuali, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno « n + 1 ».
- (<sup>9</sup>) Calcolato sulla base delle spese sovvenzionabili indicate nella colonna precedente (allegato I: n. 5 o n. 7; allegato II: n. 3 o n. 5).

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 7.

(<sup>2</sup>) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1683/94 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 luglio 1994**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso e al bilancio previsionale di approvvigionamento per le Azzorre e Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93 <sup>(5)</sup>, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le Azzorre e per Madera per la campagna 1993/1994 che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le isole Canarie per la campagna 1993/1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

che occorre stabilire il bilancio di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, tenendo conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1983/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1997/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.

*ALLEGATO I*« *ALLEGATO* »**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DI RISO PER LE AZZORRE E MADERA PER LA  
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994/1995***(in tonnellate)*

Codice NC	Azzorre	Madera
Riso lavorato (1006 30)	2 500	5 000 •

*ALLEGATO II*« *ALLEGATO* »**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DI RISO PER LE ISOLE CANARIE PER LA  
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994/1995***(in tonnellate)*

Codice NC	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	12 000
Rotture di riso (1006 40)	2 000 •

**REGOLAMENTO (CE) N. 1684/94 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 luglio 1994**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 31 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2260/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91<sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

**ALLEGATO****LOTTI A e B**

1. **Azione n. (1):** 1688/93 (lotto A); 1689/93 (lotto B).
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Bolivia.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Ofinaal Calle Carrasco 1323, Es. Busch (Miraflores), La Paz. Jefe Área Operaciones: Sr. Edgar Perez Armendia; tel. 35 57 51.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 10 950 t (15 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 [lotto A: 8 760 t; lotto B: 2 190 t (B1: 1 000 t; B2: 890 t; B3: 300 t)].
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2.b) e II.B.3. Indicazioni in spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Arica (6).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Oficinas responsables Ofinaal:  
lotto A + B1: Carretera La Paz-Viacha, km 15, La Paz.  
B2: Carretera Salida Oruro/La Paz 455, Zona Norte, Oruro.  
B3: Carretera a Tiquipaya, Zona Trojes, Cochabamba.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 28. 8. 1994
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 26. 7. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 29. 8 all'11. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 11. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**  
Bureau de l'aide alimentaire à l'attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** restituzione applicabile il 22. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1571/94 della Commissione (GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 95).

## LOTTO C

1. **Azioni n. (1):** 400/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Etiopia.
4. **Rappresentante del beneficiario:**
  - in Europa: Ambassade d'Ethiopie, 32, bd St Michel, 1040 Bruxelles, tel.: 733 49 29/733 48 69; telefax 732 18 51; telex 62285;
  - in Etiopia: Mr. S. Tumoro, General Manager, Ethiopian Food Security Reserve, PO Box 431, Addis Ababa; tel. (251-1) 51 71 62; telex (0980) 213 64.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 16 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (10) (11):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2.a) e IIA.3. Iscrizioni in lingua inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (12).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Massawa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Ethiopian Food Security Reserve (ESFR) warehouse-Mekelle.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 22. 8 al 4. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 6. 11. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 26. 7. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 al 18. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 20. 11. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):**

Restituzione applicabile il 22. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1571/94 della Commissione (GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 95).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 du 29. 4. 1991, pag. 33. Lotti A e B : av. Paseo de la Republica 3755, 5° piso, San Isidro, Lima 27. Tel. (51-14) 40 30 97, telefax 40 97 63.
- (<sup>6</sup>) La prova del pagamento delle spese « planilla de gastos » sostenute al porto di Arica deve essere fornita al momento della presentazione della domanda di pagamento.
- Ufficio per il pagamento delle « planilla de gastos » :  
AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 5259, telefax (02) 39 20 62, tel. 35 99 21 fino a 31, La Paz, Bolivia.  
AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 1437, telex : 22 10 43, tel. 25 27 80 o 25 29 81, Arica, Cile.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :  
— certificato fitosanitario,  
— certificato di fumigazione.
- (<sup>8</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II. B. 3. c) è sostituito dal seguente :  
« la dicitura "Comunità europea" ».
- (<sup>9</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>10</sup>) Da inserire nel contratto di noleggio :  
« Food-aid consignment from the European Community : since the freight charges do not include coordination or supervision costs, the US \$ 1,50 tax normally paid must not be applied in the case of this ship. »
- (<sup>11</sup>) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (<sup>12</sup>) In deroga al disposto dell'articolo 15, punti 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, l'aggiudicatario non è responsabile dello scarico dal mezzo di trasporto continentale e della messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1685/94 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che occorre modificare la restituzione applicabile all'esportazione di pomodori a destinazione della Svezia durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994 in applicazione degli impegni assunti con quel paese nell'ambito dell'accordo del 1980<sup>(5)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(10)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0702 00 10 100	04	4,50 (3)	0805 10 49 200	01	11,00
0702 00 90 100	04	4,50 (3)	0805 30 10 100	04	13,50
0802 12 90 000	04	9,67	0806 10 11 200	04	4,84
0802 21 00 000	04	11,30	0806 10 15 200	04	4,84
0802 22 00 000	04	21,80	0806 10 19 200	04	4,84
0802 31 00 000	04	14,00	0808 10 31 910	02	8,00
0805 10 11 200	01	11,00	0808 10 33 910	02	8,00
0805 10 15 200	01	11,00	0808 10 39 910	02	8,00
0805 10 19 200	01	11,00	0808 10 51 910	02	8,00
0805 10 21 200	01	11,00	0808 10 53 910	02	8,00
0805 10 25 200	01	11,00	0808 10 59 910	02	8,00
0805 10 29 200	01	11,00	0808 10 81 910	02	8,00
0805 10 31 200	01	11,00	0808 10 83 910	02	8,00
0805 10 35 200	01	11,00	0808 10 89 910	02	8,00
0805 10 39 200	01	11,00	0809 30 10 100	03	5,00
0805 10 41 200	01	11,00	0809 30 90 100	03	5,00
0805 10 45 200	01	11,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

02 Svezia, Norvegia, Islanda, Austria, isole Færøer, Finlandia, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Colombia, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran, Giordania, Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Austria,

04 tutte le destinazioni.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Per le esportazioni in Svezia realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994, l'importo della restituzione è ridotto a 1,19 ECU/100 kg.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1686/94 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 luglio 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	110,04 (2) (3)
0712 90 19	110,04 (2) (3)
1001 10 00	45,89 (1) (2)
1001 90 91	78,67
1001 90 99	78,67 (4)
1002 00 00	101,58 (4)
1003 00 10	101,30
1003 00 90	101,30 (2)
1004 00 00	90,18
1005 10 90	110,04 (2) (3)
1005 90 00	110,04 (2) (3)
1007 00 90	115,06 (4)
1008 10 00	19,37 (2)
1008 20 00	32,53 (4) (2)
1008 30 00	0 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	146,64 (2)
1102 10 00	180,32
1103 11 10	106,10
1103 11 90	167,93
1107 10 11	150,91
1107 10 19	115,51
1107 10 91	191,19 (10)
1107 10 99	145,61 (2)
1107 20 00	167,90 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1687/94 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	1,02	1,57
0712 90 19	0	0	1,02	1,57
1001 10 00	0	0	0	2,72
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	1,02	1,57
1005 90 00	0	0	1,02	1,57
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**DIRETTIVA 94/28/CE DEL CONSIGLIO**

del 23 giugno 1994

**che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che gli animali di razza in quanto animali vivi sono compresi nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che per gli animali in genere e in particolare per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste norme armonizzate a livello comunitario relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari dei suddetti animali o alla loro commercializzazione;

considerando che il Consiglio ha adottato in merito: la direttiva 77/504/CEE del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura <sup>(4)</sup>, la direttiva 88/661/CEE, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina <sup>(5)</sup>; la direttiva 89/361/CEE, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura <sup>(6)</sup>; la direttiva 90/427/CEE, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi <sup>(7)</sup>, e la direttiva 91/174/CEE, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza <sup>(8)</sup>;

considerando che è importante, in particolare per garantire uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere quindi la produttività del settore, prevedere a livello comunitario i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di questi animali, nonché del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(9)</sup>, nonché quelle della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(10)</sup>, si applichino agli animali e ai prodotti contemplati dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione la cura di prendere misure d'applicazione in certi settori di carattere tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. La presente direttiva fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni, provenienti dai paesi terzi, di animali, sperma, ovuli ed embrioni contemplati dalle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE e 91/174/CEE e dalle decisioni comunitarie di applicazione di tali direttive.

2. La presente direttiva si applica salve restando le norme comunitarie di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi terzi di animali, sperma, ovuli ed embrioni contemplati al paragrafo 1.

3. La presente direttiva non riguarda:

— l'applicazione delle norme relative a talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e a determinati beta-agonisti nelle produzioni animali,

— le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui al paragrafo 1 e destinati a esperimenti tecnici o scientifici effettuati sotto il controllo delle autorità competenti.

<sup>(1)</sup> GU n. C 306 dell'11. 11. 1993, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 518.

<sup>(3)</sup> GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).

<sup>(5)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

<sup>(8)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.

<sup>(9)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

<sup>(10)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

4. Le importazioni di animali, compresi quelli non contemplati dal paragrafo 1, di ovuli e di embrioni possono essere vietate, sottoposte a restrizioni o ostacolate unicamente per le ragioni zootecniche e genealogiche derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di sperma di animali non contemplati dal paragrafo 1, fino all'adozione di norme comunitarie rimangono applicabili le norme nazionali in materia.

### Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per « organismi » s'intendono: le organizzazioni, le organizzazioni di allevamenti, le associazioni di allevatori, le imprese private o i servizi ufficiali autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro per la specie e/o la razza in questione, conformemente alle pertinenti disposizioni delle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE e 91/174/CEE.

2. Inoltre:

- a) sono applicabili, se del caso, rispettivamente, le definizioni di cui all'articolo 1 delle direttive 77/504/CEE, 88/661/CEE, 91/174/CEE e all'articolo 2 delle direttive 89/361/CEE e 90/427/CEE;
- b) ai fini dell'applicazione della nomenclatura combinata (\*) per « cavalli riproduttori di razza pura » si intendono i cavalli registrati ad eccezione dei cavalli castrati.

### Articolo 3

1. Per gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato, per ciascun paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva.

2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del paese terzo deve:

- a) figurare su un elenco redatto dalle autorità competenti del paese terzo e comunicato alla Commissione e agli Stati membri;
- b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità e segnatamente:
  - le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri,

- le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione,
- le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali,
- i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore genetico degli animali;

c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del paese terzo;

d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'articolo 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

4. Se necessario, le modalità d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera d) sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 12.

### Articolo 4

Per poter essere importati, gli animali di cui all'articolo 1 devono:

- essere iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo figurante su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12,
- essere accompagnati da una prova che essi saranno iscritti o registrati in un libro genealogico o registro della Comunità secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

### Articolo 5

Per poter essere importato, lo sperma di cui all'articolo 1 deve:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo figurante su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- provenire da un animale che sia stato sottoposto ai controlli delle prestazioni e del valore genetico fissati con la procedura di cui all'articolo 12 sulla base dei principi previsti dalla normativa comunitaria in materia,
- essere accompagnato da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

(\*) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3080/93 (GU n. L 277 del 10. 11. 1993).

*Articolo 6*

Per poter essere importati, gli ovuli di cui all'articolo 1 devono:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo che figura su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

*Articolo 7*

Per poter essere importati, gli embrioni di cui all'articolo 1 devono:

- provenire da un animale iscritto o registrato in un libro genealogico o registro tenuto da un organismo che figura su uno degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- essere accompagnati da un certificato genealogico e zootecnico che dovrà essere redatto secondo la procedura di cui all'articolo 12.

*Articolo 8*

Su richiesta di uno Stato membro corredata dalle necessarie giustificazioni o di propria iniziativa la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 12, ulteriori prescrizioni in materia zootecnica e genealogica per l'importazione da taluni paesi terzi di alcuni animali, di sperma, di ovuli e di embrioni, per tener conto della peculiare situazione di tali paesi terzi.

*Articolo 9*

1. La direttiva 91/496/CEE si applica agli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La direttiva 90/675/CEE si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
3. Se necessario, si adottano secondo la procedura di cui all'articolo 12 modalità d'applicazione specifiche ai fini dei controlli zootecnici previsti dal presente articolo.

*Articolo 10*

Per consentire la stesura degli elenchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché la fissazione delle condizioni di cui agli articoli da 4 a 7, esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli vengono effettuati per conto della Comunità, che si fa carico delle spese corrispondenti.

La periodicità e le modalità di questi controlli vengono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

*Articolo 11*

Nella direttiva 77/504/CEE all'articolo 2, secondo trattino, all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 5 i termini « ovuli fecondati » sono sostituiti da « ovuli ed embrioni ».

*Articolo 12*

Ove si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con decisione 77/505/CEE<sup>(1)</sup>, delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE.

*Articolo 13*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comportanti eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni contemplate dalla presente direttiva, si applicano le norme nazionali vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MORAITIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

che approva lo scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

(94/391/CE)

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

visto l'accordo europeo firmato dalle parti l'8 marzo 1993<sup>(1)</sup>, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993<sup>(2)</sup>,

visto l'accordo interinale firmato dalle parti il 10 dicembre 1993<sup>(3)</sup>, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 1993;

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che l'accordo interinale prevede concessioni quantitative;

considerando che è quindi opportuno riportare agli anni successivi determinati contingenti e massimali concessi per il 1993, che la Bulgaria non ha potuto utilizzare per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato l'8 marzo 1993, modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993;

considerando che occorre approvare detto scambio di lettere,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del

<sup>(1)</sup> Accordo europeo non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere obbligandosi per la Comunità.

Il presidente del Consiglio notifica l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SIMITIS

## SCAMBIO DI LETTERE

recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

## A. Lettera della Comunità

Bruxelles, addì 30 giugno 1994

Signor .....

L'accordo interinale tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Bulgaria, che contiene le disposizioni dell'accordo europeo sul commercio e sulle questioni commerciali, è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 per consentire la rapida applicazione di dette disposizioni. Al momento della firma, l'entrata in vigore dell'accordo interinale era stata fissata al 1° giugno 1993, ma tale scadenza è stata rinviata al 31 dicembre 1993. Le Parti, quindi, hanno deciso di concedere, in via eccezionale, alla Bulgaria di riportare determinati contingenti e massimali previsti dall'accordo interinale per il 1993, ma che questo paese non ha potuto utilizzare per il ritardo nell'entrata in vigore dell'accordo. Il riporto avverrà come segue :

1. si concederanno alla Bulgaria importi supplementari nell'ambito dei contingenti tariffari e dei massimali previsti per il 1993 dall'accordo interinale per i prodotti importati nella Comunità a titolo dei codici NC di cui all'allegato III e non utilizzati per il ritardo nell'entrata in vigore dell'accordo interinale.

Conformemente al paragrafo 2 del protocollo n. 7 dell'accordo interinale, si detrarranno da questi importi supplementari i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) del Consiglio che applica le preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio al 30 dicembre 1993.

Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità, la Bulgaria avrà diritto al 40 % degli importi supplementari a decorrere dal 1° luglio 1994 e al rimanente 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1995. A tali importi si applicheranno le medesime condizioni di cui all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.

2. A decorrere dal 1° luglio 1994, inizio del terzo anno, e per il quarto e quinto anno, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 3, punto 1a) del protocollo aggiuntivo, si concederanno alla Bulgaria quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti a titolo dei codici NC di cui agli allegati XIII a e XIII b dell'accordo interinale e dell'accordo europeo. Detti quantitativi supplementari saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi previsti per il 1993 dall'accordo interinale ma non utilizzati per la sua ritardata entrata in vigore. I quantitativi supplementari saranno calcolati proporzionalmente considerando il 1° giugno 1993 come data di entrata in vigore.

Si farà una deroga al paragrafo precedente per i prodotti importati a titolo dei codici NC 0104, 0204 e ex 0406 90. A decorrere dal 1° luglio 1994 e per gli anni successivi, si concederanno alla Bulgaria quantitativi supplementari calcolati come cinque quote uguali dei quantitativi non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo interinale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per i due anni seguenti, la Bulgaria avrà diritto a quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC di cui all'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo interinale. I quantitativi saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi concessi ma non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo.

4. La modifica entra in vigore il 1° luglio 1994. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Le Sarei grato se potesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome della Comunità europea*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Helmut Kohl', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text 'A nome della Comunità europea'.

*B. Lettera della Bulgaria*

Bruxelles, addì 30 giugno 1994

Signor .....

mi prego confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« L'accordo interinale tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Bulgaria, che contiene le disposizioni dell'accordo europeo sul commercio e sulle questioni commerciali, è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 per consentire la rapida applicazione di dette disposizioni. Al momento della firma, l'entrata in vigore dell'accordo interinale era stata fissata al 1° giugno 1993, ma tale scadenza è stata rinviata al 31 dicembre 1993. Le Parti, quindi, hanno deciso di concedere, in via eccezionale, alla Bulgaria di riportare determinati contingenti e massimali previsti dall'accordo interinale per il 1993, ma che questo paese non ha potuto utilizzare per il ritardo nell'entrata in vigore dell'accordo. Il riporto avverrà come segue :

1. si concederanno alla Bulgaria importi supplementari nell'ambito dei contingenti tariffari e dei massimali previsti per il 1993 dall'accordo interinale per i prodotti importati nella Comunità a titolo dei codici NC di cui all'allegato III e non utilizzati per il ritardo nell'entrata in vigore dell'accordo interinale.

Conformemente al paragrafo 2 del protocollo n. 7 dell'accordo interinale, si detorranno da questi importi supplementari i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) del Consiglio che applica le preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio al 30 dicembre 1993.

Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità, la Bulgaria avrà diritto al 40 % degli importi supplementari a decorrere dal 1° luglio 1994 e al rimanente 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1995. A tali importi si applicheranno le medesime condizioni di cui all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.

2. A decorrere dal 1° luglio 1994, inizio del terzo anno, e per il quarto e quinto anno, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 3, punto 1a) del protocollo aggiuntivo, si concederanno alla Bulgaria quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti a titolo dei codici NC di cui agli allegati XIII a e XIII b dell'accordo interinale e dell'accordo europeo. Detti quantitativi supplementari saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi previsti per il 1993 dall'accordo interinale ma non utilizzati per la sua ritardata entrata in vigore. I quantitativi supplementari saranno calcolati proporzionalmente considerando il 1° giugno 1993 come data di entrata in vigore.

Si farà una deroga al paragrafo precedente per i prodotti importati a titolo dei codici NC 0104, 0204 e ex 0406 90. A decorrere dal 1° luglio 1994 e per gli anni successivi, si concederanno alla Bulgaria quantitativi supplementari calcolati come cinque quote uguali dei quantitativi non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo interinale.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per i due anni seguenti, la Bulgaria avrà diritto a quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC di cui all'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo interinale. I quantitativi saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi concessi ma non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo.


4. La modifica entra in vigore il 1° luglio 1994. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se potesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. »

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo  
della Repubblica di Bulgaria*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 27 giugno 1994

che approva l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

(94/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

visto l'accordo europeo firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993<sup>(1)</sup>, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993<sup>(2)</sup>,

visto l'accordo interinale firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993<sup>(3)</sup>, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 1° maggio 1993;

considerando che l'applicazione degli allegati XI a e XII a e del protocollo n. 3 è stata ritardata per motivi non ascrivibili alla Romania;

considerando che l'accordo interinale prevede concessioni quantitative;

considerando che occorre pertanto riportare agli anni successivi determinati contingenti o massimali che erano stati concessi per il 1993, ma che la Romania non ha potuto utilizzare;

considerando che dal 1° maggio 1993, data di entrata in vigore dell'accordo interinale, la Romania non beneficia più del sistema di preferenze generalizzate della CE;

considerando che occorre pertanto riportare le concessioni di cui agli allegati XI a e XII a e al protocollo n. 3 dell'accordo interinale e dell'accordo europeo;

considerando che la Commissione ha negoziato a tal fine, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale e

dell'accordo europeo nella loro versione modificata dal protocollo aggiuntivo concluso tra le parti il 21 dicembre 1993;

considerando che occorre approvare detto scambio di lettere,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere obbligandosi per la Comunità.

Il presidente del Consiglio notifica l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. SIMITIS

(1) Accordo europeo non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 22.

(3) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993**

*A. Lettera della Comunità*

Bruxelles, addì 30 giugno 1994

Signor . . . . .,

L'accordo interinale tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Romania, che contiene le disposizioni dell'accordo europeo sul commercio e sulle questioni commerciali, è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 per consentire la rapida applicazione di dette disposizioni ed è entrato in vigore il 1° maggio 1993. Tuttavia, l'applicazione di determinate concessioni agricole è stata rinviata per motivi non ascrivibili alla Romania. Le Parti, quindi, hanno deciso di concedere, in via eccezionale, alla Romania di riportare determinati contingenti agricoli previsti dall'accordo interinale per il 1993, ma che questo paese non ha potuto utilizzare per il ritardo nell'applicazione delle concessioni agricole. Il riporto avverrà come segue:

1. A decorrere dal 1° luglio 1994, inizio del terzo anno, e per il quarto e quinto anno come definiti dall'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo, si concederanno alla Romania quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità a titolo dei codici NC di cui agli allegati XI a e XII a dell'accordo interinale e dell'accordo europeo. Detti quantitativi supplementari saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi previsti per il 1993 dall'accordo interinale ma non utilizzati per il ritardo nell'entrata in vigore degli allegati XI a e XII a.

Si farà una deroga al paragrafo precedente per i prodotti importati a titolo dei codici NC 0104, 0204 e ex 0406 90. A decorrere dal 1° luglio 1994 e per gli anni successivi, si concederanno alla Romania quantitativi supplementari per questi prodotti calcolati come cinque quote uguali dei quantitativi non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo interinale.


Conformemente al paragrafo 2 del protocollo n. 7 dell'accordo interinale, si detrarranno da questi importi supplementari i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) del Consiglio che applica le preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio 1993 all'entrata in vigore dell'accordo interinale.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per i due anni di calendario seguenti, la Romania avrà diritto a quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC di cui all'allegato B del protocollo n. 3 dell'accordo interinale. I quantitativi saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi concessi ma non utilizzati nel 1993.
3. La modifica entra in vigore il 1° luglio 1994. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se potesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome della Comunità europea*



*B. Lettera della Romania*

Bruxelles, addì 30 giugno 1994

Signor.....,

Mi prego confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« L'accordo interinale tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Romania, che contiene le disposizioni dell'accordo europeo sul commercio e sulle questioni commerciali, è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 per consentire la rapida applicazione di dette disposizioni ed è entrato in vigore il 1° maggio 1993. Tuttavia, l'applicazione di determinate concessioni agricole è stata rinviata per motivi non ascrivibili alla Romania. Le Parti, quindi, hanno deciso di concedere, in via eccezionale, alla Romania di riportare determinati contingenti agricoli previsti dall'accordo interinale per il 1993, ma che questo paese non ha potuto utilizzare per il ritardo nell'applicazione delle concessioni agricole. Il riporto avverrà come segue :

1. A decorrere dal 1° luglio 1994, inizio del terzo anno, e per il quarto e quinto anno come definiti dall'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo, si concederanno alla Romania quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità a titolo dei codici NC di cui agli allegati XI a e XII a dell'accordo interinale e dell'accordo europeo. Detti quantitativi supplementari saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi previsti per il 1993 dall'accordo interinale ma non utilizzati per il ritardo nell'entrata in vigore degli allegati XI a e XII a.

Si farà una deroga al paragrafo precedente per i prodotti importati a titolo dei codici NC 0104, 0204 e ex 0406 90. A decorrere dal 1° luglio 1994 e per gli anni successivi, si concederanno alla Romania quantitativi supplementari per questi prodotti calcolati come cinque quote uguali dei quantitativi non utilizzati nel 1993 per l'entrata in vigore ritardata dell'accordo interinale.

Conformemente al paragrafo 2 del protocollo n. 7 dell'accordo interinale, si detrarranno da questi importi supplementari i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) del Consiglio che applica le preferenze tariffarie generalizzate dal 1° gennaio 1993 all'entrata in vigore dell'accordo interinale.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della modifica e per i due anni di calendario seguenti, la Romania avrà diritto a quantitativi supplementari per le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC di cui all'allegato B del protocollo n. 3 dell'accordo interinale. I quantitativi saranno calcolati come tre quote uguali dei quantitativi concessi ma non utilizzati nel 1993.
3. La modifica entra in vigore il 1° luglio 1994. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se potesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede ».

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Romania*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1994

recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia

(94/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che nei molluschi bivalvi originari della Turchia e importati nella Comunità è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina DSP;

considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo grave per la salute umana; che occorre pertanto adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure protettive;

considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità turche, è d'uopo vietare l'importazione di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

### *Articolo 3*

La presente decisione è d'applicazione fino al 30 ottobre 1994.

### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

## RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 523/94 della Commissione, dell'8 marzo 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 66 del 10 marzo 1994)

A pagina 13, i dati pubblicati vanno letti come segue:

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
• 1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	51,42	2 048,87	389,19	99,51	338,49	14 449	40,66	98 098,14	111,71	39,02
• 2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	27,23	1 085	206,10	101,98	179,25	7 651,71	21,53	51 949,2	59,15	20,66

Rettifica del regolamento (CE) n. 1280/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, a sorveglianza statistica, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 3 giugno 1994)

L'allegato a pagina 11 deve leggersi come segue:

## • ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Periodo	(in tonnellate)
					Volume contingente
12.0030	ex 0704 90 90	0704 90 90*92	Cavoli cinesi freschi o refrigerati	1. 11 - 31. 12.	1 000
12.0050	ex 0705 11 10	0705 11 10*23	Lattughe « Iceberg », (Lactuca sativa, var. capitata L.)	1. 7 - 31. 10.	1 000
12.0060	ex 0709 10 00	0709 10 00*30	Carciofi, freschi o refrigerati	1. 10 - 31. 12.	1 000
12.0080	ex 0809 10 00	0809 10 00*60 0809 10 00*80	Albicocche, fresche	1. 9 - 30. 4.	2 000
12.0090 ( <sup>1</sup> )	ex 0809 20 60 ex 0809 20 80	0809 20 60*30 0809 20 80*31 0809 20 80*39	Ciliege fresche	1. 11 - 31. 3.	2 000
12.0100 ( <sup>1</sup> )	ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	0809 30 10*10 0809 30 90*10	Pesche, comprese le pesche noci	1. 12 - 31. 3.	2 000
12.0110	ex 0809 40 19	0809 40 19*25	Prugne, fresche	15. 12 - 31. 3.	2 000

(<sup>1</sup>) I codici Taric ripresi in appresso sono quelli applicabili durante il periodo indicato a fronte di ciascun numero d'ordine.

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzino dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 162 del 30 giugno 1994)*

A pagina 32, il titolo dell'allegato inferiore va letto come segue :

• ALLEGATO BIS •

---